PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970

Art. 25

Anticipazioni per le opere pubbliche di bonifica

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate al 31 dicembre 1970 e si applicano in tutti i territori classificati comprensori di bonifica o di bonifica montana. Il recupero delle somme anticipate ai sensi del citato articolo 24 puo' essere effettuato con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.

Versione in vigore dal 24 novembre 1966, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970
Estremi	Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Titolo	V — Provvedimenti per lo sviluppo della irrigazione e per la esecuzione, il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura-nel-quinquennio-1966/art-25-anticipazioni-per-le-opere-pubbliche-di-bonifica

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it